

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

(approvato con deliberazione CC n. ... del,

modificato con deliberazione CC n. ...del e CC n. ... del,)

CAPO I. -DISPOSIZIONI GENERALI

- ART.1 Ambito e scopo del regolamento
- ART.2 Classificazione del Comune
- ART.3 Categoria delle località e maggiorazione
- ART.4 Gestione dell'imposta e del servizio affissioni
- ART.5 Tariffe e maggiorazioni
- ART.6 Attribuzioni del personale addetto
- ART.7 Data di presentazione degli atti

CAPO II -IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER AFFISSIONI

- ART.8 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- ART.9 Ripartizione degli impianti
- ART.10 Piano generale degli impianti
- ART.11 Impianti privati per affissioni dirette
- ART.12 Autorizzazioni
- ART.13 Anticipata rimozione
- ART.14 Divieti e limitazioni
- ART.15 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- ART.16 Materiale pubblicitario abusivo
- ART.17 Pubblicità effettuata su spazi comunali
- ART.18 Spazi privati per le affissioni

CAPO III -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART.19 Norma di rinvio

ART.20 Pubblicità effettuata con veicoli in genere

ART.21 Pubblicità sonora

CAPO IV -DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.22 Servizio delle pubbliche affissioni

ART.23 Norma di rinvio

ART.24 Richiesta del servizio

ART.25 Modalità per le affissioni

ART.26 Rimborso dei diritti pagati

ART 26-bis Disciplina transitoria

CAPO V -DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 27 Sanzioni

ART. 28 Riscossione

ART. 29 Prescrizioni

CAPO VI -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30 Norma di rinvio ed entrata in vigore

ART. 31 Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Ambito e scopo del regolamento

1 Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art.3, comma 3, del Decreto Legislativo precitato.

2 Agli effetti del presente regolamento per "imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

Art.2: Classificazione del Comune

1 Il Comune di Arezzo ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente Regolamento, appartiene alla classe III.

Art.3: Categoria delle località e maggiorazione

1 Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Arezzo sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.

2 Appartengono alla categoria speciale le località elencate nell' "allegato A", annesso al presente Regolamento, nonché i luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche se occasionalmente, ai quali si accede, con o senza biglietto

d'ingresso, dalle suddette località, dandosi atto che le località inserite nella categoria speciale sono state individuate in relazione alla loro importanza, dislocazione ed interconnessione con particolari attività economiche, ed hanno una superficie complessiva non superiore al trentacinque per cento (35%) di quella dei centri abitati comunali come delimitati con apposita deliberazione del Consiglio, e che la superficie degli impianti per pubbliche affissioni di contenuto commerciale, installati in categoria speciale, non supera la metà di quella complessiva.

3 Alla categoria speciale è applicata la maggiorazione del centocinquanta per cento (150%) della tariffa normale con riguardo alle esposizioni pubblicitarie ed alle affissioni aventi carattere commerciale.

4 Appartiene alla categoria normale, la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2.

Art.4: Gestione dell'imposta e del servizio affissioni.

1 Il Comune di Arezzo gestisce il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché, con conseguente riscossione del relativo diritto, il servizio delle pubbliche affissioni, a mezzo di un Concessionario iscritto all' Albo del Ministero delle Finanze ai sensi della normativa vigente, o in forma diretta. Questo è inteso, non solo a garantire in maniera specifica l'affissione, per conto del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ma anche a garantire, se richiesta, l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, aventi le caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.

Art.5: Tariffe e maggiorazioni

- 1 Le tariffe per la riscossione dell'imposta e del diritto sono stabilite entro i limiti fissati dalla legge con delibera della Giunta Comunale.
- 2 In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

Art.6: Attribuzioni del personale addetto

- 1 Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita controllo e vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
- 2 Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco.

Art.7: Data di presentazione degli atti

- 1 La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante la materia di cui al presente Regolamento è quella di assunzione dell'atto medesimo al protocollo del servizio.
- 2 Il comma 1 si applica anche per gli atti trasmessi a mezzo del servizio postale, fatti salvi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, sia riconosciuta valida la data di consegna apposta sull'atto dall'ufficio postale.

CAPO 2°

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

Art.8: Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1 Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art.47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada") e successive modifiche ed integrazioni, ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive.

2 La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate nel piano generale degli impianti.

3 La superficie minima complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di n. 91.410 unità registrata al 31/12/2001 non deve essere inferiore a mq.1646 pari a 2351 fogli del formato 70 x 100.

4 -La superficie indicata al comma 3 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

Art.9: Ripartizione degli impianti.

1 La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno per il 10% ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93, da individuare anch'essi con apposito contrassegno e per il 60% alle affissioni di natura commerciale.

2 La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 25% della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 1.

Art.10: Piano generale degli impianti.

1 Il piano generale degli impianti deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

2 Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art.47, comma 1, del D.P.R. 16/12/1992, n.495.

Art.11: Impianti privati per affissioni dirette

1 Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art.9 nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art.10 comma 2, la Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2 La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (a titolo esemplificativo: spese, modalità e tempi di installazione: manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione e simili).

Art.12: Autorizzazioni

1 La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi mezzi, è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento comunale indicato nell'art.8 comma 2, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

2 L'autorizzazione comunale è implicita nella attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

a) esposizione di locandine, distribuzione di materiale pubblicitario, pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;

b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie in osservanza della normativa vigente.

3 E' soggetta all'autorizzazione comunale l'attività pubblicitaria di cui all'articolo 14, comma 4 - septies, del D.L.1 Luglio 1986, n.318, convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 1986,n.488.

4 L'installazione di impianti pubblicitari effettuata lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalle strade comunali, deve ottenere il nulla osta comunale secondo le competenze e le modalità di cui al presente regolamento.

5 Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

6 Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune

avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Art.13: Anticipata rimozione

1 Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso non avrà diritto al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento.

2 Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3 -La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4 Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art.16 del presente Regolamento.

Art.14:Divieti e limitazioni

1 La pubblicità sonora, è autorizzata di volta in volta, per tempi e orari limitati nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione. qualora la richiesta riguardi motivi di pubblico interesse, per i quali deve intendersi:

- a) motivi di Sicurezza pubblica
- b) motivi di carattere igienico o sanitario;
- c) manifestazioni politiche, sindacali, religiose, sportive.

Per le richieste concernenti il punto "c", la pubblicità sonora può essere effettuata solo nel giorno della manifestazione.

2 -Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici è vietato.

Art.15: Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti.

1 Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.

2 L'avvenuto pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità. qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3 Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco. può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art.16 del presente Regolamento.

Art.16 : Materiale pubblicitario abusivo

1 Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2 Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3 Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4 La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 5 giorni: in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai

responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

5 In caso di accertamento di violazione all'art.12 del presente Regolamento, il Responsabile del Servizio procede immediatamente alla copertura della pubblicità con spese a carico del contravventore, restando salva ed impregiudicata l'azione di cui al comma 4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Art.17: Pubblicità effettuata su spazi comunali.

1 Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al Demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicazione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art.18: Spazi privati per le affissioni.

1 Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.

CAPO 3°
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art.19: Norma di rinvio.

1 -La Legge (D.Lgs.15/11/1993, n.507) disciplina il presupposto dell'imposta (art.5), il soggetto passivo (art.6.), le modalità di applicazione della imposta (art.7). la dichiarazione (art.8), il pagamento dell'imposta (art.9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art.10). la pubblicità ordinaria (art.12), la pubblicità effettuata con veicoli (art.13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14), la pubblicità varia (art.15) e le riduzioni ed esenzioni (art.16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

2 Presupposto dell'imposta:

- a) costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare alla imposta. l'affissione diretta anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi;
- b) per esercizio di attività economica di cui all'art.5, comma 2, del D.Lgs 15/11/1993, n.507. s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi. effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

3 -Modalità di applicazione dell'imposta:

- a) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;

b) è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art.7. comma 5. del D.Lgs n.507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende. anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili;

c) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in un unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

4 Dichiarazione:

a) non costituisce nuova pubblicità, ai fini del tributo ma non ai fini dell'autorizzazione, il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune ovvero del concessionario del Servizio alla maggiorazione per categoria speciale se spettante;

b) il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso.

c) la dichiarazione deve essere presentata direttamente (all'Ufficio Tributi) ovvero al Concessionario del servizio, il quale -se richiesto -ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune ovvero al Concessionario del Servizio prima dell'inizio della pubblicità.

5 -Pagamento dell'imposta:

a) l'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta del Comune.

b) il contribuente è tenuto a comunicare al Comune ovvero al concessionario del servizio l'intendimento di volere corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o

mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;

c) la restituzione di somme versate e riconosciute non dovute è disposta dal funzionario responsabile.

6 Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

Art. 20: Pubblicità effettuata con veicoli in genere.

1 Per la pubblicità effettuata con veicoli si osservano le norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

2 La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art. 21: Pubblicità sonora.

1 Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art.15, comma 5, del D.Lgs n.507/93, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

CAPO 4°

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 22: Servizio delle pubbliche affissioni.

1 Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Arezzo costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo ovvero del Concessionario del Servizio ai sensi della normativa vigente.

Art.23: Norma di rinvio

1 L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli art.18, 19, 20, 20-bis, 21 e 22 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Tali disposizioni si intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e art. del presente capo.

2 E' consentito il pagamento del diritto anche mediante c.c.p., la contestualità di cui all'art.19, comma 7, del D.Lgs n.507/93, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del versamento sul c.c.p..

Art. 24: Richiesta del servizio.

1 Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare in tempo utile, al Comune ovvero al Concessionario del Servizio apposita richiesta scritta, con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere in categoria speciale, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.

2 Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

Art. 25: Modalità per le affissioni

1 Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2 Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema informatico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

3 Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

4 Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio entro le ore 12 del mattino.

5 Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco ovvero al Concessionario del Servizio non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

Art. 26: Rimborso dei diritti pagati.

1 Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art.22 del D.Lgs n.507/93 e al rimborso parziale nell' ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2 In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo,. e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

Art. 26- bis Disciplina transitoria.

1. I soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, che intendono affiggere negli spazi loro riservati ed individuati da apposito contrassegno, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, devono attenersi alle prescrizioni di seguito riportate, fino a definizione di nuova disciplina in merito.
2. Gli interessati dovranno presentare al Comune ovvero al Concessionario del servizio apposita richiesta scritta di affissione, con l' indicazione del numero di manifesti da affiggere. Il Comune ovvero il Concessionario del servizio dovrà annotare in apposito registro la richiesta e timbrare i manifesti stessi con l'indicazione della durata dell'affissione.
3. Le affissioni dovranno essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dalla data del ricevimento della richiesta. Sarà data priorità alle manifestazioni, purché la durata di affissione non superi 7 giorni.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Ogni soggetto non potrà occupare più del 5% dell'intera superficie disponibile (pari a 40 fogli 70X100). I manifesti riguardanti la medesima

manifestazione, la cui richiesta di affissione viene presentata da una pluralità di soggetti, non dovranno occupare, nel complesso, più del 5% dell'intera superficie riservata alle affissioni disciplinate dal presente articolo.

6. Le affissioni dovranno essere equamente effettuate in punti diversi del territorio comunale e non potranno essere affissi contemporaneamente più di 2 fogli 70X100 per ogni impianto.
7. Il periodo massimo di affissione dei manifesti è di giorni 15 consecutivi. Per i manifesti relativi alla realizzazione di un evento che si svolge in uno o più giorni stabiliti, la scadenza dell'affissione coincide con l'ultimo giorno dell'evento pubblicizzato, fermo restando il limite massimo di affissione sopra indicato.
8. Il Comune non fornisce personale per l'affissione.

CAPO 5°

DISPOSIZIONI COMUNI

Art.27: Sanzioni.

1 Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2 Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e di quello di cui all'art.9, comma 2, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art.6, comma 2, del D. Lgs n.507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

2-bis Se il manifesto riguarda l'attività dei soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.

3 Per le violazioni concernenti l'applicazione dell'imposta e del diritto si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente e il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie e dell'accertamento con adesione del contribuente.

4 Il Responsabile, i dipendenti del servizio di P.M. nell'esercizio delle loro funzioni, accertano violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di previsti dalla legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.

5 Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

6 Ai fini dell'applicazione pratica del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

Art.28: Riscossione

1 Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario.

2 In caso di affidamento al concessionario è previsto il versamento diretto in contanti presso la sede del concessionario stesso, dei diritti sulle pubbliche affissioni per affissioni non aventi contenuto commerciale. Il concessionario rilascerà ricevuta di versamento da apposito bollettario preventivamente vidimato dal Comune ai sensi del D.M. Finanze 26/04/1994.

3 E' altresì consentito il versamento con le modalità di cui al comma precedente dell'imposta sulla pubblicità per le esposizioni di durata non superiore a tre mesi.

4 Fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art.8 del D. Lgs n.507/93 per quanto riguarda la pubblicità e dalla richiesta di cui all'art.19 del citato decreto per quanto riguarda le pubbliche affissioni.

5 Per l'effettuazione dei pagamenti mediante versamento sul c.c.p., dovrà essere usato il bollettino predisposto dal Ministro delle Finanze e dovrà essere indicata la causale del versamento. Si applicano integralmente i commi 4,5,6 e 7 dell'art.9 del D.Lgs n.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

3 E' fatto obbligo di conservare per almeno cinque anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

4 Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art.23. comma 4 del D.Lgs n.507/93, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Art. 29: Prescrizioni

1 I termini di prescrizione dei diritti del Comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dalla legge.

CAPO 6°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.30: Norma di rinvio ed entrata in vigore.

1 Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazioni ed integrazioni nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.

2 Il presente regolamento esplica gli effetti, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dall'esecutività dell'atto.

Art.31: Abrogazione di precedenti disposizioni.

1 Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il previgente "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità" e dei diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati.